

COMUNICATO UFFICIALE N° 03 DEL 21/07/2025

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare n. 19/2024, avente ad oggetto: *“Segnalazione del 05.09.2024 del Presidente Federale in ordine a presunte irregolarità in materia di tesseramento di calciatori stranieri”*, instaurato in data 9 settembre 2024 a seguito della segnalazione con la quale il Presidente della F.S.G.C. informava lo scrivente Ufficio di aver inoltrato al Comandante del Corpo della Gendarmeria di San Marino una segnalazione relativa a presunte irregolarità circa l'autenticità di certificati di residenza depositati presso la Federazione ai fini del tesseramento di calciatori stranieri per le stagioni 2023/24 e 2024/25.

La Commissione, in occasione dell'udienza dibattimentale, tenutasi in data odierna presso la Casa del Calcio della FSGC, dopo essersi riunita in Camera di Consiglio:

- ha esaminato:

(i) la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor Graziosi Davide;

(ii) la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor Albani Nicola;

(iii) la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor Busignani Lorenzo;

(iv) la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina presentata nell'interesse della società S.S. MURATA e sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal Presidente e legale rappresentate *pro-tempore* signor Bugli Lorenzo, munito dei necessari poteri;

(v) la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, in forza della quale la Procura Federale ha ritenuto congrue, anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte, le richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina formulate,

- ha ritenuto che detti accordi non risultano preclusi dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina e

- ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come formulati dalle parti e congrue le sanzioni indicate e quindi ne ha disposto l'applicazione ai sensi del 4° comma dell'art. 32 del Regolamento Disciplina con l'ordinanza di seguito riportata:

“ORDINANZA”

In ordine al deferimento di cui al *Procedimento disciplinare n. 19/2024*, instaurato dalla Procura Federale F.S.G.C. in data 25.06.2025, fra gli altri, nei confronti:

del signor Graziosi Davide:

1) per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società Murata fino al 16 febbraio 2024, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non

impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto del Murata, al momento del tesseramento del calciatore Peters Buriche Ferreira Mayann, tesserato in data 28 agosto 2023, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia;

2) per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31, comma 6, e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024), consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in posizione irregolare, per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore Peters alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del sopra citato deferimento, avendo il suddetto atleta un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che il medesimo calciatore, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società Murata;

3) per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per non avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24 e fino al 16 febbraio 2024, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Murata, provveduto a pagare ai calciatori di origine brasiliana Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o comunque non impedito, che il sig. Danilo Josè Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti dalla società Murata e risultante dagli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.,

del signor Albani Nicola:

per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i

rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per avere lo stesso consentito o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che la società Murata non provvedesse a pagare ai calciatori di origine brasiliana Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che il sig. Danilo José Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti con la società Murata negli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.,

del signor Busignani Lorenzo:

per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per essersi avvalso, nella SS 2024/25, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, dell'attività del sig. Denis Casadei in qualità di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza averlo tesserato,

della società S.S. MURATA:

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai propri Presidenti e legali rappresentanti, sigg. Graziosi Davide, Cappovilla Danilo José e Busignani Lorenzo, ed al proprio Responsabile Finanziario, sig. Albani Nicola, ed oggettiva per le condotte ascritte nel periodo fino al 16 febbraio 2024 al proprio Consigliere sig. Cappovilla Danilo José, per le condotte così come descritte nell'atto di deferimento,

questa **Commissione:**

- vista la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina, sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor **Graziosi Davide**;
- tenuto conto che il deferito ha riconosciuto l'indubbia gravità delle condotte allo stesso contestate dalla Procura Federale, rispetto alle quali non ha ritenuto di dover e voler sollevare contestazione alcuna;
- vista la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, in forza della quale la Procura Federale, *anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte*, ha ritenuto congrue, sotto il profilo sanzionatorio, le formulate richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina;
- considerato che detto accordo non è precluso dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina;

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione così indicata dalle parti per il deferito Graziosi Davide:

SANZIONE BASE PROPOSTA: inibizione per mesi 12 (dodici) – DIMINUZIONE DELLA SANZIONE per la scelta di rito (*criterio utilizzato: riduzione fino ad 1/3*): inibizione per mesi 8 (otto)

SANZIONE FINALE PROPOSTA: Inibizione per complessivi mesi 8 (otto);

- accoglie e dichiara efficace l'accordo e

P.Q.M.

dispone l'applicazione:

- della sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto) a carico del signor Graziosi Davide per:

1) la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società Murata fino al 16 febbraio 2024, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto del Murata, al momento del tesseramento del calciatore Peters Buriche Ferreira Mayann, tesserato in data 28 agosto 2023, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia;

2) la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31, comma 6, e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024), consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in posizione irregolare, per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore Peters alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del sopra citato deferimento, avendo il suddetto atleta un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che il medesimo calciatore, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società Murata;

3) la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per non avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24 e fino al 16 febbraio 2024, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Murata, provveduto a pagare ai calciatori di origine brasiliana Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o

comunque non impedito, che il sig. Danilo Josè Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti dalla società Murata e risultante dagli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.,

- vista la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina, sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor **Albani Nicola**;
- tenuto conto che il deferito ha riconosciuto l'indubbia gravità delle condotte allo stesso contestate dalla Procura Federale, rispetto alle quali non ha ritenuto di dover e voler sollevare contestazione alcuna;
- vista la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, con la quale la Procura Federale, *anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte*, ha ritenuto congrue, sotto il profilo sanzionatorio, le formulate richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina;
- considerato che detto accordo non è precluso dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione così indicata dalle parti per il deferito Albani Nicola:
SANZIONE BASE PROPOSTA: inibizione per mesi 4 (quattro) – DIMINUZIONE DELLA SANZIONE per la scelta di rito (*criterio utilizzato: riduzione fino ad 1/3*): inibizione per mesi 3 (tre) CONVERSIONE di un mese in ammenda di € 1.500,00 (*criterio utilizzato: € 50 x 30 giorni*) E dunque inibizione per mesi 2 (due) e conversione di mese 1 (uno) in ammenda per € 1.500,00
SANZIONE FINALE PROPOSTA: Inibizione per complessivi mesi 2 (due) ed ammenda per € 1.500,00, chiedendo altresì la concessione della rateizzazione dell'ammenda in totali mesi tre;
- accoglie e dichiara efficace l'accordo e

P.Q.M.

dispone l'applicazione:

- della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a carico del signor Albani Nicola per:

la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per avere lo stesso consentito o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che la società Murata non provvedesse a

pagare ai calciatori di origine brasiliana Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che il sig. Danilo Josè Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti con la società Murata negli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.

Viene concessa la rateizzazione dell'ammenda in totali mesi tre.

- vista la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina, sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor **Busignani Lorenzo**;
- tenuto conto che il deferito ha riconosciuto l'indubbia gravità delle condotte allo stesso contestate dalla Procura Federale, rispetto alle quali non ha ritenuto di dover e voler sollevare contestazione alcuna;
- vista la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, con la quale la Procura Federale, *anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte*, ha ritenuto congrue, sotto il profilo sanzionatorio, le formulate richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina;
- considerato che detto accordo non è precluso dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione così indicata dalle parti per il deferito Busignani Lorenzo:
SANZIONE BASE PROPOSTA: inibizione per mesi 3 (tre) – DIMINUZIONE DELLA SANZIONE per la scelta di rito (*criterio utilizzato: riduzione fino ad 1/3*): inibizione per mesi 2 (due)
SANZIONE FINALE PROPOSTA: Inibizione per complessivi mesi 2 (due);
- accoglie e dichiara efficace l'accordo e

P.Q.M.

dispone l'applicazione:

- della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) a carico del signor Busignani Lorenzo per:

la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per essersi avvalso, nella SS 2024/25, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, dell'attività del sig. Denis Casadei in qualità di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza averlo tesserato,

- vista la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina presentata nell'interesse della società **S.S. MURATA**, sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal Presidente e legale rappresentate *pro-tempore* signor Bugli Lorenzo, munito dei necessari poteri;

- tenuto conto che la società deferita ha riconosciuto l'indubbia gravità delle condotte alla stessa contestate dalla Procura Federale, rispetto alle quali non ha ritenuto di dover e voler sollevare contestazione alcuna;
- vista la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, con la quale la Procura Federale, *anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte*, ha ritenuto congrue, sotto il profilo sanzionatorio, le formulate richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina;
- considerato che detto accordo non è precluso dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione così indicata dalle parti per la deferita società S.S. MURATA:
SANZIONE BASE PROPOSTA: Penalizzazione di 21 (ventuno) punti in classifica da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione sportiva 2025/2026 e 5.000 € di ammenda – DIMINUIZIONE DELLA SANZIONE per la scelta di rito (*criterio utilizzato: riduzione fino ad 1/3*): Penalizzazione di 15 (quindici) punti in classifica da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione sportiva 2025/2026 ed 4.000 € di ammenda CONVERSIONE di 6 (sei) punti in classifica in ammenda per euro 1.200 (*criterio utilizzato: € 200 x 6 punti*)
SANZIONE FINALE PROPOSTA: Penalizzazione di complessivi 9 (nove) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione sportiva 2025/2026 ed ammenda di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), chiedendo altresì la concessione della rateizzazione dell'ammenda in totali mesi sei;
- accoglie e dichiara efficace l'accordo e

P.Q.M.

dispone l'applicazione:

- della penalizzazione di complessivi 9 (nove) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione sportiva 2025/2026 e della sanzione dell'ammenda di € 5.200,00 (Euro cinquemiladuecento/00) a carico della società S.S. MURATA:

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai propri Presidenti e legali rappresentanti, sigg.ri Graziosi Davide, Cappovilla Danilo José e Busignani Lorenzo, ed al proprio Responsabile Finanziario, sig. Albani Nicola, ed oggettiva per le condotte ascritte nel periodo fino al 16 febbraio 2024 al proprio Consigliere sig. Cappovilla Danilo José, per le condotte così come descritte nell'atto di deferimento.

Viene concessa la rateizzazione dell'ammenda in totali mesi sei.

Dispone l'immediata efficacia del presente provvedimento e prescrive che sia data completa esecuzione alle suddette sanzioni pecuniarie entro i termini perentori sopra previsti decorrenti dalla pubblicazione della presente Ordinanza sul Comunicato Ufficiale della F.S.G.C., ricordando che, nel

caso in cui non si sia data completa esecuzione alla predetta decisione, revocata la pronuncia in oggetto, per quanto di attinenza, ed esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi dell'art. 32 Regolamento Disciplina, verrà fissata l'udienza per il dibattimento.

Dispone che detta Ordinanza venga pubblicata sul Comunicato Ufficiale della F.S.G.C.
San Marino, li 21 luglio 2025

La Commissione Disciplinare